

SPC Firenze – Docenza 11 ottobre 2020
Aspetti relazionali - I

1

Argomenti

0. *L'intreccio tra psicologia e diritto – Problemi attuali*
1. *La bigenitorialità: concetto antico o recente?*
2. *L'ostilità e la matrice ideologica delle resistenze*
3. *Affidamento e «collocazione». I cambiamenti di residenza*
4. *Parità e pari opportunità*
5. *La «Stabilità». Modelli di frequentazione; fasce di età*
6. *Il "superiore interesse" dei figli: rigidità e flessibilità*
7. *Eserc. della respons. genitoriale e tipi di affidamento*
8. *Il diritto dei figli ad essere sentiti*
9. *Mediazione familiare e diritto. Piano genitoriale e Coord. Gen.*
10. *Il modello applicativo di Brindisi*

2

**La frequentazione nelle separazioni –
FAQ del Governo – aprile 2020**

“Gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l'altro genitore o comunque presso l'affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche da un Comune all'altro. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.), nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori.”

3

Code Napoleon, 1804

- Art. 302.
- **Les enfants seront confiés à l'époux qui a obtenu le divorce**, à moins que le tribunal, sur la demande de la famille, ou du commissaire du Gouvernement, n'ordonne, pour le plus grand avantage des enfants, que tous ou quelques-uns d'eux seront confiés aux soins soit de l'autre époux, soit d'une tierce personne.
- Art. 303.
- Quelle que soit la personne à laquelle les enfants seront confiés, les père et mère conserveront respectivement le **droit de surveiller** l'entretien et l'éducation de leurs enfants, et seront tenus d'y contribuer à proportion de leurs facultés.

4

Code Napoleon, 1804

Art. 304 - La dissolution du mariage par le divorce admis en justice, ne privera les enfants nés de ce mariage, d'aucun des avantages qui leur étaient assurés par les lois, ou par les conventions matrimoniales de leurs père et mère : mais il n'y aura d'ouverture aux droits des enfants que de la même manière et dans les mêmes circonstances où ils se seraient ouverts s'il n'y avait pas eu de divorce.

Art. 305 - Dans le cas de divorce par consentement mutuel, la propriété de la moitié des biens de chacun des deux époux sera acquise de plein droit, du jour de leur première déclaration, aux enfants nés de leur mariage ; les père et mère conserveront néanmoins la jouissance de cette moitié jusqu'à la majorité de leurs enfants, à la charge de pourvoir à leur nourriture, entretien et éducation, conformément à leur fortune et à leur état ; le tout sans préjudice des autres avantages qui pourraient avoir été assurés auxdits enfants par les conventions matrimoniales de leurs père et mère.

5

Regno d'Italia, Codice civile del 1865

- Art. 154 – Il tribunale che pronunzia la separazione dichiarerà **quale dei coniugi debba tenere presso di sé i figli e provvedere** al loro mantenimento, alla loro educazione e istruzione. ...
- Art. 155 – Qualunque sia la persona a cui i figli saranno stati affidati il padre e la madre conservano il diritto di **vigilare** la loro educazione.

6

Codice civile italiano 2005

- "Art. 155 -- **Provvedimenti riguardo ai figli.** -- Il giudice che pronuncia la separazione dichiara a quale dei coniugi i figli sono affidati e adotta ogni **altro** provvedimento relativo alla prole, **con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa.** In particolare il giudice stabilisce la misura e il modo con cui l'altro coniuge deve contribuire al mantenimento, all'istruzione e all'educazione dei figli, nonché le modalità di esercizio dei suoi diritti nei rapporti con essi. Il coniuge cui sono affidati i figli, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della potestà su di essi; **egli deve attenersi** alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i coniugi. Il coniuge cui i figli non siano affidati ha il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse. L'abitazione nella casa familiare **spetta** di preferenza, e ove sia possibile, **al coniuge** cui vengono affidati i figli.

7

Codice civile 2006, art. 337 ter commi 1 e 2:
affidamento e frequentazione

- Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto **equilibrato e continuativo** con ciascuno dei genitori, di ricevere **cura**, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
- **Per realizzare la finalità indicata dal primo comma**, nei procedimenti di cui all'articolo 337-bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con **esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa.** Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, **determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore**, fissando altresì la **misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli.** Prende atto, **se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori.** Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori, l'affidamento familiare

8

Codice civile francese attuale

- **Article 373-2** - La séparation des parents est **sans incidence** sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale.
- Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.
- **Article 373-2-9** - En application des deux articles précédents, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.
- A la demande de l'un des parents ou **en cas de désaccord** entre eux sur le mode de résidence de l'enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.
- Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du **droit de visite** de l'autre parent. **Ce droit de visite**, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.

9

Diritti e doveri secondo Cass. 6471/2020

“rimarca, in via speculare, il carattere **non obbligato ed incoercibile** del dovere di frequentazione del genitore, il **diritto del figlio minore di frequentare il genitore quale esito di una sua scelta, libera ed autodeterminata**”.

10

Bigenitorialità secondo Cass. 6471/2020

*"... da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio che sia idonea a garantirgli una **stabile consuetudine di vita**"*

11

Trib. Lucca, ordinanza maggio 2020

«...autorizza i coniugi a vivere separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove meglio creda»;

e oltre:

"dispone che gli stessi (*i bambini*) abbia dimora stabile con la madre"

12

Art. 614 bis cpc: «Misure di coercizione indiretta»

1. Con il provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che cio' sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, **la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione** o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce **titolo esecutivo** per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza.

13

UNCC - RIFLESSIONI SULLA GESTIONE DEI RAPPORTI TRA GENITORI SEPARATI E FIGLI - 3.4.2020

E' dunque più che probabile che il problema abbia una matrice culturale, la cui responsabilità è da individuare all'interno del sistema legale. In altre parole, la discriminazione fra genitori - entrambi affidatari ed entrambi parimenti responsabili della cura, educazione e istruzione dei figli introdotta dall'invenzione del genitore prevalente come figura giuridica - dovrebbe essere fatta cessare, come è avvenuto in molti Tribunali.

14

Petizione per l'abrogazione della legge 54/06
indirizzata alla Commissione parlamentare giustizia (D.I.RE., Donne In Rete)

La legge 54 del 2006 va abolita. La sua applicazione ... di fatto è una pratica permanente di tortura verso le madri, le figlie e i figli.

Impone una **implicita equivalenza dei ruoli di madre e padre**, spazzando in un sol colpo la centralità della relazione materna come primaria (la "base sicura") e dalla quale discendono tutte le altre relazioni, a partire da quella del padre. La legge 54 del 2006 **limita la libertà della vita di madri e bambini**, perché li supervisiona in tutti gli aspetti della vita quotidiana, perfino nei più elementari diritti di cittadinanza e di libertà personale. Rende la cosiddetta "separazione consensuale" un calvario che si dipana tra **omissioni di atti dovuti da parte dei padri** (firme per iscrizioni a scuola e per i documenti di identità, autorizzazioni a visite mediche, per esempio) e vere e proprie vessazioni gratuite che implicano aggravii di tempo e perdite economiche

15

On. Veronica Giannone: da www.dire.it, 30 settembre 2020

- « MALEDETTO DIRITTO ALLA BIGENITORIALITA' »
- MALEDETTA LEGGE 54/2006
- MALEDETTA GIUSTIZIA CHE TUTELA I GENITORI MALTRATTANTI, VIOLENTI E ABUSANTI
- La legge deve essere cambiata! Il sistema va smantellato! «

16

Il sillogismo dell'on. Veronica Giannone contenuto in una sua interpellanza

- «Nell'ambito dei procedimenti concernenti i minori è sempre più frequente il riferimento alla cosiddetta sindrome da alienazione parentale (Pas);
- La Pas non è riconosciuta come un disturbo mentale dalla maggioranza della comunità scientifica.»
- Quindi non può esistere alcuna alienazione

17

Convenzione per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione verso le donne (1979), art. 16

Gli stati firmatari adotteranno ogni idonea misura per eliminare la discriminazione verso le donne in ogni questione attinente al matrimonio e alle relazioni familiari e in particolare assicureranno sulla base dell'uguaglianza tra gli uomini e le donne:

- c) gli stessi diritti e le stesse responsabilità nel corso del matrimonio e al momento del suo scioglimento
- d) **gli stessi diritti e le stesse responsabilità come genitori, a prescindere dal rapporto di coppia, nelle questioni che riguardano i figli**

(dal sito della United Nations Entity for gender equality and the empowerment of women)

18

Tipi di affidamento ed esercizio della responsabilità genitoriale

- Affidamento **esclusivo**
- « **superesclusivo**
- « congiunto
- « *congiunto terapeutico*
- « alternato
- « *paritetico*
- « **condiviso**

19

Art. 337-quater cc: **Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso**

- **Comma I** – Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'**affidamento all'altro** sia contrario all'interesse del minore.
- **Comma II** - Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l'affidamento esclusivo quando **sussistono le condizioni** indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'articolo 337-ter. **Se la domanda risulta manifestamente infondata**, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli, rimanendo **ferma l'applicazione dell'articolo 96 del codice di procedura civile**.

20

Art. 337-quater cc, comma III: esercizio della responsabilità genitoriale

Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. **Salvo che non sia diversamente stabilito**, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

21

Codice civile 2006, art. 337 ter comma 3: la gestione dei figli

• La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e **alla scelta della residenza abituale** del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. **Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente.** Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.

22

La sua interpretazione autentica

Particolare attenzione è stata riservata alla decisione dei genitori di stabilire la residenza abituale del minore, enfatizzando che anche questa scelta deve essere compiuta **nel pieno rispetto della bigenitorialità**, al fine di segnalare che **ogni mutamento unilaterale da parte di un genitore della residenza abituale del minore deve ritenersi non conforme al dettato normativo.** La specificazione è stata ritenuta opportuna anche alla luce dell'incremento delle sottrazioni internazionali di minori (*Relazione Bianca, pag. 166*)

23

Definiz. Residenza abituale, appl. alle «fughe»

Ante D.lgs 154/2013

Post D.lgs 154/2013

«il luogo in cui il minore, in virtù di una durevole e stabile permanenza, anche di fatto, ha il centro dei propri legami affettivi, non solo parentali, derivanti dallo svolgersi in detta località la sua quotidiana vita di relazione» e **«prescinde dall'eventuale diritto soggettivo del genitore di pretendere una diversa collocazione del figlio, e prescinde altresì dai progetti di vita, eventualmente concordati, degli adulti.»** (Cass. 6197/2010)

Residenza abituale «futura»: «... sarà **necessaria una prognosi** sulla possibilità che la nuova dimora **diventi** l'effettivo, stabile e duraturo centro di affetti e di interessi del minore»(Cass. 21285/2015)

I figli avranno residenza abituale in Italia (se l'altro genitore vive ad es., in Germania) / in Lombardia, (se l'altro genitore vive, ad es., in Campania)

24

I cambiamenti di residenza

Legge post **D.lgs 154/2013** **Legge (ante 2013)**

<p>In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. La mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto. (art.337-sexies comma 2)</p>	<p>Nel caso in cui uno dei coniugi cambi la residenza o il domicilio, l'altro coniuge può chiedere, se il mutamento interferisce con le modalità dell'affidamento, la ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati, ivi compresi quelli economici. (art. 155 quater comma 2 c.c.)</p>
---	---

25

Una prassi che spiega le continue riscritture della legge 54/2006

«... è ormai pacifico che il giudice possa individuare (il che, anzi, avviene nella gran parte dei casi) un **genitore** collocatario o **preferenziale** del minore ...» ...

«... l'individuazione di un **genitore** collocatario, **preferenziale**, rende **inevitabile** (oltre che altamente opportuna) la previsione, a carico dell'altro, di un **assegno di mantenimento**, **che non è perequativo**, e che trova fondamento nell'art. 337 ter c.c.»

(Foro italiano, 4 aprile 2017, p. 185)

26

TO Roma, 2016 – Istruzioni x separazione consens.

I

- **L'esercizio della potestà genitoriale è esercitata congiuntamente da entrambi i coniugi**
- I figli minori sono affidati a entrambi i genitori
-
- I figli avranno la loro residenza **stabile presso** _____ in via _____
-
- **In ogni caso** sarà assicurata la presenza di entrambi i genitori presso i figli e gli stessi **paritariamente** provvederanno alla cura ed alla educazione della prole nel seguente modo:

27

Collocazione e Frequentazione

- 1) ___ figl ___ minor ___ è/sono affidat ___ ad entrambi i genitori, con residenza e **dimora abituale** presso il/la padre/madre, in via
- 2) **L'altro genitore potrà vederl ___ e tenerl ___ con sé** secondo accordi tra i coniugi e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità: a fine settimana alternati dall'uscita di scuola del venerdì fino alla domenica sera; un pomeriggio infrasettimanale, dall'uscita di scuola fino al mattino successivo **(TO Torino, 2016)**



28

«Tutela dell'esercizio di visita »

(dal sito del Min. Giustizia)

- La Convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 si occupa anche di garantire l'esecuzione del diritto di visita del genitore, consentendo che per il tramite delle autorità centrali possa essere richiesta l'organizzazione o la tutela **dell'esercizio effettivo del diritto di visita** nei confronti di un figlio che viva con l'altro genitore in uno Stato estero. *(segue)*

29

- Tutela del diritto di visita

(dal sito del **Min. Giustizia** per i trasferimenti unilaterali)

Per diritto di visita si intende il diritto del genitore non collocatario o non affidatario (e cioè del genitore che ha l'affidamento condiviso, ma presso il quale il minore non vive quotidianamente; ovvero del genitore che non ha l'affidamento condiviso), di trascorrere del tempo con il proprio figlio, eventualmente portandolo nello Stato della propria residenza per un periodo di tempo definito (ad esempio durante le vacanze).

30

Condizioni per ottenere un ordine di rientro (Conv. Aja, 1980)

-
- se il soggetto che presenta la domanda di ritorno è titolare della responsabilità genitoriale – comprendente il diritto di decidere il luogo di residenza abituale del minore - e se effettivamente tale soggetto la esercitava al momento della sottrazione

31

Trib. di Verona, decreto del 27 marzo 2020, est. Raffaella Marzocca.
 Respinta la domanda di sospensione del diritto dovere di visita, **collocamento alternato tra i genitori.**

Il Tribunale di Verona ha deciso che una minore, collocata presso il padre in un Comune diverso da quello di residenza della madre, rimanga in via alternata di quindici giorni in quindici giorni presso ciascuno durante il periodo di emergenza sanitaria. Lo scopo è quello di ridurre al minimo e contenere gli spostamenti della stessa da un'abitazione all'altra. Si è, altresì, onerato il padre di andare a prendere e riportare la minore presso la madre priva di patente. Ciascun genitore potrà contattare la figlia, quando si trova presso l'altro, via skype quotidianamente. L'alternanza dei domicilio cesserà al termine della detta emergenza.

32

Frequenzazione - Ass. It. Psicologia Giuridica (audiz. in Senato, 2019)

- Si ritiene che il figlio ha il diritto al rispetto, alla sicurezza e alla stabilità. Ha bisogno di un continuum spazio-temporale interno ed esterno che non può essere messo in discussione dal processo separativo di coppia dove una **recisione matematica** dei tempi di frequentazione madre/padre pone il figlio (in modo particolare in età infantile), in una posizione di instabilità primaria nei legami di attaccamento.
- Si ritiene necessario un **collocamento prevalente del figlio presso uno dei genitori con tempi di frequentazione adeguati alle esigenze fisiologiche, psicologiche, relazionali e sociali del figlio.**

33

L'affidamento condiviso sui Media, Italia-Oggi

«Dopo il 2006, ... resta invariata la valutazione del giudice quanto al collocamento, cioè ai periodi di tempo che il figlio passa con l'uno e l'altro genitore, e all'assegno di mantenimento.

E sia chiaro, l'affido condiviso non ha niente a che fare con i soldi: significa solo che le decisioni sull'allevamento dei figli devono essere prese di comune accordo; ma se i figli vivono prevalentemente con la madre (come quasi sempre avviene) l'assegno di mantenimento sempre da pagare resta. Nella maggior parte delle famiglie, **il marito lavora e la donna allèva i bambini**. In caso di separazione è quasi inevitabile che i bambini vengano collocati prevalentemente presso la madre: **il padre non potrebbe accudirli nello stesso modo, impegnato com'è nel lavoro**; e, d'altra parte, non potrebbe smettere di lavorare perché verrebbero meno i mezzi di sussistenza.» (*Tinti, ex giudice, su Italia Oggi*)

34

Il "superiore interesse" dei figli: rigidità e flessibilità

Conflitti di interesse - Diritti dei figli e interessi degli adulti:
Le decisioni «caso per caso» e il potere discrezionale: **tempi uguali privano il figlio della flessibilità: 5 anni è diverso da 15**
Divisione dei ruoli paterno e materno: se prima diversi destino diverso

Rigidità sui principi, flessibilità nell'applicazione; la regola e l'eccezione

35

Parità, pari opportunità e stabilità

«La bigenitorialità è contro le donne» (Siena, settembre 2019)

Penalizzazione economica della donna

Analisi e richieste di A.N.Do.S.

Dati sull'occupazione e sulla retribuzione

«Differenza donna»: ruoli socio-biologici diversi, e opportunità uguali?

Coinvolgimento del padre o aiuti statali e asili-nido?

Lo «sbalottamento»

Analisi e richieste di *Figli con i Figli*

Ancora rigidità e flessibilità: **le fasce di età**

Modelli bigenitoriali di frequentazione

36

37

Art. 709- ter cpc: Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni

- Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori **in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale o delle modalità dell'affidamento** è competente il giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti di cui all'articolo **710** è competente il tribunale del luogo di residenza del minore¹⁴.
- A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, **anche congiuntamente: (segue)**

38

Art. 709- ter cpc: Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni

- *(segue)*
- 1) ammonire il genitore inadempiente;
- 2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, **nei confronti del minore;**
- 3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, **nei confronti dell'altro;**
- 4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.

39

Violazioni: Art. 388 c.p. (Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice)

- **Chiunque**, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi nascenti da un provvedimento dell'autorità giudiziaria, o dei quali è in corso l'accertamento dinanzi all'autorità giudiziaria stessa, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette altro stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi all'ingiunzione di eseguire il provvedimento, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032.
- La stessa pena si applica a chi elude un provvedimento ... assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero ancora l'esecuzione di un provvedimento del giudice civile, ovvero amministrativo o contabile, che concerna l'affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescrive misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito.

40

Violazioni del diritto di contatto: Artt. 605 (sequestro) e 574 (sottraz.) c.p.

- Chiunque priva taluno della libertà personale ^[344] è punito con la reclusione da sei mesi a otto anni.
- La pena è della reclusione **da uno a dieci anni**, se il fatto è commesso:
 - 1) in danno ... di un **discendente** ... ;
 - 2) Se il fatto di cui al primo comma è commesso **in danno di un minore**, si applica la pena della reclusione da tre a dodici anni. Se il fatto è commesso in presenza di taluna delle circostanze di cui al secondo comma, ovvero in danno di minore di anni quattordici o se il **minore sequestrato è condotto o trattenuto all'estero**, si applica la pena della reclusione da tre a quindici anni.
- Chiunque **sottrae** un minore degli anni quattordici, o un infermo di mente, al genitore esercente la responsabilità genitoriale ^[345] al tutore [346], o al curatore [424], o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, ovvero lo **ritiene** contro la volontà dei medesimi, è punito, a querela del genitore esercente la responsabilità genitoriale ^[425], del tutore o del curatore [120], con la reclusione **da uno a tre anni**.

41

Piano genitoriale e Coordinazione genitoriale (pdl 942)

Nei casi di disaccordo in cui la mediazione familiare sia stata rifiutata o sia fallita e il rito partecipativo non sia stato disposto o non abbia avuto successo il giudice invita le parti a redigere un Piano genitoriale congiunto, che dettaglia le regole della gestione dei figli, con o senza l'ausilio di un operatore specializzato (coordinatore genitoriale) scelto dal giudice o dalle parti stesse nell'ambito degli esperti nella mediazione di coppie ad elevata conflittualità. Se il tentativo non riesce il giudice detta le relative regole, con o senza l'ausilio del coordinatore, e può assegnare al coordinatore, con il consenso delle parti, il compito di coordinare la responsabilità genitoriale per un determinato periodo di tempo, curando l'osservanza delle regole e l'attuazione del piano. Il giudice può anche attribuire al coordinatore il potere di assumere decisioni di secondario rilievo limitatamente a specifici ambiti. Il coordinatore genitoriale trasmette al giudice gli esiti della coordinazione, nonché ogni richiesta di modifica del provvedimento iniziale, sua o delle parti.

42

Art. 315 bis Codice civile : interesse del minore e suoi diritti, poteri e responsabilità

- Il figlio **ha diritto** di essere mantenuto, **educato**, istruito e **assistito moralmente dai genitori**, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.
- Il figlio **ha diritto di crescere in famiglia** e di mantenere rapporti significativi con i parenti.
- Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, **ha diritto di essere ascoltato** in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.
- Il figlio **deve** rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa

43

L'ascolto dei figli

C. Civ. post D.lgs 154/2013 Convenz. Internaz. e C. Civ. ante 2013

Diritto indisponibile dei figli:

Art. 315-bis comma III c.c.

Art. 316 comma III c.c.

Art. 336 comma II c.c.

A discrezione del giudice:

Art. 336-bis comma I c.c.

Art. 337-octies comma II c.c.

Diritto indisponibile dei figli

Art. 155-sexies c.c.



44

Ascolto, art. 337 octies c.c.

Nei procedimenti in cui si omologa o si prende atto di un accordo dei genitori, relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice non procede all'ascolto se in contrasto con l'interesse del minore o **manifestamente superfluo**.

45

I motivi per non disporre l'ascolto

«La superfluità può ricorrere quando il minore sia già stato ascoltato nel processo [CTU] o in altro vertente su analoghe questioni; quando le circostanze sulle quali il minore dovrebbe essere sentito siano pacifiche o, comunque, già dimostrate in causa aliunde; quando l'oggetto del giudizio non coinvolga direttamente il minore, come avviene **quando sugli aspetti che lo riguardano sia stato reperito un accordo** e le domande ancora sub iudice riguardino esclusivamente l'addebito della separazione o questioni meramente economiche» (Protocollo TO Vicenza, 2017)

46

Ascolto dei figli e suo peso

“...il CtU dovrà indagare l'effettiva volontà del minore circa il luogo in cui desidera vivere in modo prevalente e circa il modo e i contenuti e i tempi di frequentazione di entrambi i genitori. Infine, dovrà redigere un apposito verbale contenente le dichiarazioni”. (Tribunale di Milano, Sez. IX sentenza 10217, 20 marzo 2014)

47

Possibile soluzione x l'Ascolto (ddl 768)

” Nel caso in cui il minore comunichi in qualsiasi forma il suo rifiuto ad essere ascoltato il giudice valuta la fondatezza di tale rifiuto. Anche nei procedimenti in cui si omologa o si prende atto di un accordo dei genitori, relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice procede all'ascolto del minore ove questi ne faccia domanda.”

48

Attendibilità del minore: Manipolazione e autodeterminazione (doc. Psicoforense)

La «PAS» non è riconosciuta come sindrome quindi l'alienaz. non esiste

- 5. Il fenomeno del bambino conteso e "schierato" a difesa di un genitore contro l'altro risulta, purtroppo, molto frequente nelle separazioni caratterizzate da un'alta conflittualità in cui i partner, anche a causa delle loro caratteristiche di personalità, non riescono ad elaborare in modo evolutivo e riflessivo l'evento separativo.
- 6. Tale condizione è stata in un primo tempo denominata "Sindrome di Alienazione Genitoriale" nello stesso modo in cui si è parlato di "Sindrome del Bambino Maltrattato", per poi focalizzare l'attenzione sulle diverse manifestazioni del maltrattamento oltre che sui fattori di rischio e protettivi. **Il fatto che il maltrattamento non costituisca una sindrome in senso proprio non significa che il maltrattamento non esista come fenomeno**, potendo compromettere i potenziali di sviluppo psicoevolutivo del minore coinvolto. (Doc. psicoforense sugli ostacoli al diritto alla bigenitorialità e sul loro superamento, 2012)

49

Linda Sabbadini (ex Istat): L'alienazione genitoriale

«...il 64% dei bambini che vivono in famiglie dove la madre subisce violenza dal padre hanno assistito alla violenza. Ciò significa che il rifiuto del bambino a stare con il padre non può essere **automaticamente** imputato all'influenza negativa della madre. **Non ci sono dati oggettivi per dimostrare la colpa della madre, mentre ci sono dati oggettivi per ipotizzare che se un bambino si rifiuta di vedere il padre ciò possa essere dovuto al fatto di aver visto il padre picchiare la madre. Vista l'estensione della violenza assistita da parte dei bambini, l'ipotesi può senz'altro essere fatta.**»

50

Parental alienating behaviors: An unacknowledged form of family violence (Dic. 2018)

Despite affecting millions of families around the world, **parental alienation** has been **largely unacknowledged or denied by legal and health professionals** as a form of family violence. This complex form of aggression entails a parental figure engaging in the long-term use of a variety of aggressive behaviors to harm the relationship between their child and another parental figure The result of this review highlights how the societal denial of parental alienation has been like the historical social and political denial or other forms of abuse in many parts of the world (e.g., child abuse a century ago). **Reframing parental alienating behaviors as a form of family violence** also serves as a desperate call to action for social scientists to focus more theoretical and empirical attention to this topic. (J.J. Harman, E.Kruk, D.A. Hines – USA e Canada)

51

Bruxelles II – bis (*rifusione*), 2.7.2019, in vigore dal 2022

Art. 21 - Diritto del minore di esprimere la propria opinione

1. Nell'esercitare la competenza ai sensi della sezione 2 del presente capo, le autorità giurisdizionali degli Stati membri **danno al minore capace di discernimento**, conformemente al diritto e alle procedure nazionali, **la possibilità concreta ed effettiva di esprimere la propria opinione**, direttamente o tramite un rappresentante o un organismo appropriato.
2. Qualora decida, conformemente al diritto e alle procedure nazionali, di dare al minore la possibilità di esprimere la propria opinione ai sensi del presente articolo, **l'autorità giurisdizionale tiene debito conto dell'opinione del minore in funzione della sua età e del suo grado di maturità.**

52

Regolamento Bruxelles II – bis (*rifusione*), 2.7.2019, in vigore dal 2022: sottrazione Internaz.

Le nuove regole fissano un termine ordinario di sole 6 settimane (era 24) per ogni fase, cioè per il procedimento in primo grado, per l'eventuale grado di impugnazione e per la fase esecutiva. I giudici devono anche invitare le parti a valutare l'opportunità di ricorrere alla mediazione o ad altre misure alternative, purché ciò sia conforme all'interesse del minore e non sia motivo di ritardo nel procedimento. Già ora un grande numero di casi di sottrazione di minori viene risolto per via stragiudiziale, grazie all'attività delle autorità centrali istituite in ogni Stato membro della Convenzione dell'Aja. La soluzione non giudiziale dei casi intra-UE è anche favorita dall'operato del «Mediatore per i minori vittime di sottrazione internazionale da parte di un genitore» istituito presso il Parlamento europeo sin dal 1987; questa figura è stata rinominata dal 2018 «Coordinatore per i diritti dei minori» come riconoscimento del ruolo via via crescente che essa svolge

53

Prospettive legali della Mediazione Familiare

- «Art. 706-bis. – (*Mediazione familiare*). – In tutti i casi di disaccordo nella fase di elaborazione di un affidamento condiviso le parti hanno l'obbligo, prima di adire il giudice e salvi i casi di assoluta urgenza o di grave e imminente pregiudizio per i minori, di rivolgersi a un organismo di mediazione familiare, pubblico o privato, o a un mediatore familiare libero professionista in base alle disposizioni di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4, per acquisire informazioni sulle potenzialità di un eventuale percorso di mediazione familiare e se vi è interesse per avviarlo. Il primo incontro, introduttivo alla mediazione, è in ogni caso gratuito. (*segue*)

54

Prospettive legali della Mediazione Familiare

2. L'intervento di mediazione familiare può essere interrotto in qualsiasi momento da una o da entrambe le parti. Ove la mediazione familiare si concluda positivamente le parti presentano al giudice il testo dell'accordo raggiunto con l'assistenza di un difensore..... In caso di contrasti insorti successivamente in ogni stato e grado del giudizio di separazione o anche dopo la sua conclusione, il giudice segnala alle parti l'opportunità di rivolgersi a un organismo di mediazione familiare, pubblico o privato, o a un mediatore familiare libero professionista. Qualora le parti acconsentano il giudice rinvia la causa ad altra data in attesa dell'espletamento dell'attività di mediazione».

55

Mediazione familiare e sua valenza (D.I.Re.)

La mediazione familiare (M.F.) è costosa e mette sul lastrico le madri
 Comunque la M.F. alle madri non conviene
 Un passaggio preliminare obbligatorio in M.F. conduce alla impossibilità di separarsi
 In tale passaggio la donna violentata sarebbe costretta a incontrare il violentatore

56

Mediazione familiare e violenza

Secondo l'Istat (Linda Laura **Sabbadini**) il 37% delle donne separate ha subito una violenza da parte del partner: più di una su 3. Anche se "si mettesse un emendamento che dice «la **mediazione obbligatoria** non si applica a donne che hanno subito violenza» non servirebbe a nulla: l'88% non denuncia e non lo dice neanche ai giudici".

57

<http://www.noidonne.org/articoli/laffido-condiviso-un-atto-contro-le-donne-in-nome-della-bigenitorialita.php>

Obiettivi deprecabili:

- la mediazione civile **obbligatoria** in tutte le separazioni in cui siano coinvolti i figli minorenni;
 - l'equilibrio tra entrambe le figure genitoriali e tempi paritari nella cura e nell'educazione e quindi affidamento **congiunto** e doppio domicilio per i minori;
 - il mantenimento in forma diretta dei figli, senza automatismi nel riconoscimento di un assegno da corrispondere al coniuge attribuendo a ciascuno specifici capitoli di spesa, in misura proporzionale al reddito e ai tempi di permanenza presso ciascun genitore del minore;
 - il contrasto dell'alienazione genitoriale che, **disconfermata dal mondo scientifico**, rientra mal camuffata come supposta tutela dei "diritti relazionali" dei minori.»
- (Petizione lanciata da D.I.Re., 175.000 firme eccellenti)*

58

Introduzione delle «fasce di età» (testo unificato, esiti tavolo con gli esperti)

«tempi paritetici di frequentazione (con adeguate distinzioni per fasce d'età)» (ddl 735 testo unificato)

«... è necessario prevedere una adeguata attenzione al periodo fisiologico dell'allattamento, per il quale è necessaria una presenza assidua e quotidiana della madre ma anche del padre, evitando giorni di lontananza dall'una o dall'altra figura genitoriale.

In tale periodo - secondo la pedagogia più avanzata, è bene che il padre stia con il neonato con frequenza quotidiana, nel rispetto delle esigenze fisiologiche del piccolo, mentre risulta un po' più complicato il pernotto, specialmente nei casi di allattamento al seno.

Nessuna preclusione, ma giusta elasticità per una "milk-preference". Nella stessa ottica è opportuno che i ragazzi con più di 12 anni, ... possano offrire la loro visione in ordine alle modalità di permanenza » (art. Pillon su Studio Cataldi)

59

Audizione in Senato Figli con i figli (2019)

“ Un modello (oltre tutto non corrispondente al “condiviso” previsto dalla legge) squilibrato e asimmetrico, nel quale sono gli adulti a dettare e condizionare ogni passo, gestendo diritti indisponibili previsti come in capo ai figli. Una prassi che obbliga i figli ad una quotidianità defaticante, **sballottati come pacchi postali** da una casa all'altra per le spezzettate “visite” solo pomeridiane (martedì e giovedì presso il non collocatario se il w-e non è con lui, solo il mercoledì se lo è... e assurdità del genere), senza continuità, senza poter cenare e pernottare là dove ci si trova alle 7 (o alle 9) di sera, costretti a interrompere tassativamente lo svolgimento di un compito, una conversazione o un momento ricreativo per rivestirsi in fretta ed essere riportati e “scaricati” dal “genitore prevalente”... E tutto questo in nome e in difesa della “stabilità” e del “superiore interesse” del minore... Ma a nessuno viene in mente quanto sia faticoso e scolasticamente rischioso dover portare in cartella libri e quaderni per due giornate scolastiche, dovendosi ricordare di tutto ciò che può servire.”

60

Audizione in Senato «Figli con i figli» (2019)

“In breve, si vorrebbe che il provvedimento del giudice mettesse i figli in condizioni di **perfetta equidistanza dai genitori, gravati da uguali responsabilità e doveri**. La loro **parità** permetterebbe ai figli di **godere di pari opportunità di accesso e di ricevere da ciascuno di essi, flessibilmente, ciò che in specifici momenti più serve loro**. In generale e in pratica, *campo base* fisso per settimane intere con lo stesso genitore, in modo da cambiare casa solo 4 volte al mese, lasciando che i **compiti di cura assunti da ciascun genitore** anche a contenuto economico (mantenimento diretto per capitoli di spesa) **evitino**, soprattutto ai figli più piccoli, **assenze troppo lunghe di un genitore**. Mentre la quotidianità costante presso l'uno e l'altro libererebbe ai figli adolescenti il fine settimana, giusto tempo della ricreazione e dello svago da trascorrere con i coetanei e non in visita al genitore “non collocatario” ” .

61

https://www.researchgate.net/publication/312505961_The_Living_Conditions_of_Children_with_Shared_Residence_-_the_Swedish_Example
E. Framsson et al. Gennaio 2017

Among children with separated parents, **shared residence – i.e., joint physical custody where the child is sharing his or her time equally between two custodial parents' homes – is increasing in many Western countries**. Results from a series of linear probability models showed that most outcomes were similar for children with shared residence and those living with two custodial parents in the same household, while several outcomes were worse for children living with one parent.

62

Childrens Satisfaction

93 % of the children in shared care say retrospective as young adults, that this was the best thinkable solution for them.

Luecken 2003

23.10.2013

© 2013 Prof. Dr. Hildegund Sündenhauf

63

63

Strain caused by changing Houses

There is no evidence that changing houses in shared care is strainfull for children.

In interviews children say that it 's worth changing for the better contact with their parents.
Neugebauer 1989; Smart et al. 2001; Haugen 2010

Children in single care with contact to their non residential parent have also to change houses – usually just as often or even more often than children in shared care.

23.10.2013 © 2013 Prof. Dr. Hildegund Sünderhauf 64

64

Linda Nielsen (Wake Forest University, USA, 2014);

• CONCLUSION

- While acknowledging that some studies were more methodologically sophisticated and used more valid and reliable measures than the others, the fact remains that **the 40 studies reached similar conclusions.**
- **First, shared parenting was linked to better outcomes for children of all ages across a wide range of emotional, behavioral, and physical health measures.**

65

65

La scienza sulla frequentazione paritetica

A favore, ex multis:

Abarbanel 1979; Steinman 1981; Underwood 1989; Luepnitz 1986; Neugebauer 1989; Smart et al. 2001; Poussin, 1999; Bauserman, 2002; Luecken, 2003; Fabricius, 2007; Melli & Brown 2008; Haugen 2010; Luftensteiner 2010, Bjarnason et al. 2012; Bergström 2012; Suenderhauf 2013; Nielsen 2014; Framsson 2017

66

Rapport Dekeuwer-Defossez, 1999, p. 68

• 2. Il faut donner plus de souplesse aux aménagements de l'exercice en commun de l'autorité parentale en supprimant l'exigence d'une résidence habituelle. Son inscription dans les textes n'est pas sans inconvénient. ... trop souvent les débats se focalisent sur la désignation de cette résidence habituelle qui donne à son titulaire l'impression d'être un parent principal et à l'autre parent celle de ne jouer qu'un rôle secondaire. Quant aux tiers, il semblent n'avoir que trop tendance à ne traiter qu'avec le parent auprès de qui l'enfant a sa résidence habituelle. ... la résidence habituelle tend à se substituer à l'ancienne garde, au risque de nier ce qui fait l'essence même de l'exercice en commun de l'autorité parentale, c'est à dire le partage par les père et mère de leurs responsabilités de parents. [A questo ha fatto seguito l'introduzione della résidence partagée con legge 4 marzo 2002 n.305]

67

A.N.Do.S. (Donne Separate) -Audizione 7.2.2019)

- Nella fascia d'età tra i 25 e i 44 anni, le donne dedicano 3 ore e 25 minuti al giorno al lavoro domestico contro un'ora e 22 minuti degli uomini, lo stesso vale per il lavoro riservato alla cura dei familiari conviventi, in particolare dei figli fino a 17 anni: 2 ore e 16 minuti al giorno e il tempo impiegato dalle donne, contro un'ora e 29 minuti degli uomini.
- Si stima che una donna impegnata nel lavoro extradomestico, arrivi addirittura a lavorare ininterrottamente per oltre 11 ore al giorno dovendo svolgere anche il lavoro domestico e di accudimento della prole.
- Nel Rapporto OCSE del 2016 si denuncia che le donne sono considerate "assistenti familiari" in quanto svolgono gran parte del lavoro domestico non retribuito.
- Inoltre l'Ocse ha lanciato un messaggio chiaro: "Bisogna incoraggiare i padri a richiedere più permessi retribuiti per i figli". Non è un caso se a beneficiare dei congedi parentali sono soprattutto le donne, come confermato dai dati dell'Inps. Per esempio, nel 2016, tra i 306.701 lavoratori dipendenti del settore privato che hanno beneficiato del congedo parentale, 254.571 sono mamme e 52.130 papà. L'enorme distacco tra uomini e donne nella richiesta di congedi è una costante. Nel 2015 su 298.313 beneficiari, 253.613 erano donne e 44.700 uomini.

68

Donne Separate (audizione 7 febbraio 2019)

Cosa ancor più sconcertante è che con un automatismo allarmante il c.d. genitore collocatario, quello cioè deputato di fatto ad occuparsi dell'allevamento e cura del minore, viene nella quasi totalità dei casi individuato nella madre. L'associazione delle donne separate, quindi, che aveva contribuito in ogni forma – dalla raccolta di firme per una petizione al Parlamento alla partecipazione alle stesura del testo base e alla elaborazione di emendamenti, dal volantinaggio alla pubblicazione di articoli – a promuovere la bigenitorialità, condizione non solo di estremo giovamento per i figli di separati ma premessa indispensabile per un effettivo empowerment della donna, si trova costretta a combattere di nuovo contro la penalizzante condizione della donna di "pressoché esclusiva caregiver". Di conseguenza, ha immediatamente preso le distanze da quei gruppi femminili che in nome di incerti e discutibili vantaggi economici hanno avvertato (e continuano a farlo) i nostri grandi obiettivi storici di lungo periodo.

69

Donne Separate (audizione 7 febbraio 2019)

«E', dunque, logico chiedersi a chi giova mantenersi arroccate a tenersi stretti e in esclusiva i compiti di cura dei figli. E', dunque, lecito chiedersi se le tesi portate avanti da gruppi che si considerano in difesa della donna non siano invece l'effetto di una inconsapevole (?) manipolazione maschilista; chiedersi se esiste e a chi giova il permanere di stereotipi di genere. Sviluppando il concetto, ci siamo chieste cosa può stare dietro alla strenua protezione del diritto del minore alla stabilità»

70

Donne Separate (audizione 7 febbraio 2019)

- la legge 54/2006 ha introdotto nel nostro ordinamento il principio della bigenitorialita' ma, all'indomani dall'entrata in vigore della legge, la giurisprudenza ha adottato soluzioni che, di fatto, l'hanno svuotata dei principali contenuti.
- Infatti, a dispetto di una norma che riconosce ai figli il diritto indisponibile di mantenere un rapporto significativo ed equilibrato con entrambi i genitori, è stata inventata - e adottata mediante provvedimenti standardizzati (protocolli e prestampati usati copia e incolla) - la figura del c.d. genitore collocatario, quello presso il quale fissare la c.d. dimora prevalente, per assicurare ai figli la conservazione del c.d. habitat domestico, in nome di una stabilità logistica e unicità di riferimenti assunte arbitrariamente come garanzia certa di benessere per i figli.

71

1 - ISTAT: Istruzioni per la compilazione dei modelli 2018 : frequentazione

«....spesso, a dispetto della parità formale e sostanziale dei genitori in affidamento condiviso, ad uno di loro viene assegnato un ruolo prevalente – anche nei tempi della frequentazione – e questo viene definito anche come genitore "collocatario".»

72

TO Catanzaro, decreto febbraio 2019

*“In merito alla c.d. shared custody (o joint custody) ossia la previsione di **una suddivisione paritetica della frequentazione dei genitori separati con i figli minori** si tratta di una misura non ancora di larga applicazione nella giurisprudenza italiana, **sebbene in linea teorica aderente alla previsione contenuta nel citato art. 337 ter c.c. che non pare riferirsi esclusivamente all'affidamento legale condiviso, ma anche alla custodia fisica condivisa.**”*

73

TO Catanzaro, decreto febbraio 2019

«La normativa italiana ... prevede invero espressamente all'art. 337 ter c.c. la custodia condivisa dei figli ..., tuttavia, nella concreta attuazione della previsione normativa da parte della giurisprudenza, **l'inversione di tendenza è stata quasi solo nominale**. Una lettura delle decisioni degli ultimi 10 anni porta alla luce il dato che ... nei fatti, attraverso la **previsione di un "collocamento prevalente" del minore** presso una delle due figure genitoriali **viene quasi vanificata** la portata innovativa della disposizione in parola. Non solo, **alla previsione del collocamento prevalente presso uno dei genitori segue l'adozione di altri provvedimenti ... quali l'assegnazione della casa familiare (misura che può portare all'allontanamento dalla casa di proprietà di uno dei coniugi) e la previsione di un assegno di mantenimento a favore del genitore presso cui è collocato il minore** in misura prevalente (misura funzionale al mantenimento indiretto del minore e spesso **oggetto di continua revisione in sede giudiziale, oltre che deresponsabilizzante per il genitore non collocatario, di fatto autorizzato a non aver contezza degli effettivi bisogni economici della prole.**»

74

Brindisi: Modello avanzato di frequentazione equilibrata gestito dai figli

«I genitori riconoscono ai figli dotati di sufficiente discernimento la facoltà di organizzare il tempo in funzione delle proprie esigenze» *

* Equilibrio dinamico e statistico; parità giuridico-formale dei genitori per assicurare ai figli pari opportunità nel frequentarli. Al termine di un anno si potranno constatare differenze quantitative tra padre e madre, ma poteva essere il contrario, non si è creata rigidamente una sorta di nuova figura giuridica (il «genitore collocatario») con diverse competenze e facoltà

75

Brindisi: Modello standard di frequentazione equilibrata

fine settimana alternati dal venerdì all'uscita della scuola al lunedì al rientro; lunedì e martedì presso il genitore con cui non hanno trascorso il fine settimana, mercoledì e giovedì con il genitore presso il quale non lo trascorreranno. *Ovvero qualsiasi altro modello equilibrato**

76

Tre requisiti, tre garanzie

Parità giuridico formale dei genitori

Parità del potere contrattuale in mediazione

Pari opportunità per i figli di relazionarsi con i due genitori

77

78

Dlgs 28/2010

Si esclude la mediazione familiare dalle materie ammesse alla media-conciliazione

79

DI 132/2014
(negoziazione assistita)

All'art. 2 si prendono in considerazione ai fini dell'applicabilità solo controversie relative a diritti disponibili

All'art. 6 si prevedono come negoziabili le condizioni che accompagnano separazione e divorzio, in presenza o meno di figli

80

Frequenzamento, versione «ddl 768», XVIII Leg., pubblicato nel 2018

«A prescindere dal rapporto tra i genitori il figlio minore ha il diritto, nel proprio esclusivo interesse morale e materiale, di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, con **paritetica assunzione di responsabilità e di impegni e con pari opportunità per i figli, anche temporali, salvo i casi di impossibilità materiale.**»

81

Frequenzazione, Versione ONDIF A

... il figlio minore, nel proprio esclusivo interesse morale e materiale, ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con il padre e con la madre, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambe le figure genitoriali con pari assunzioni di responsabilità e di impegni e con pari opportunità. **Ha anche il diritto di trascorrere con ciascuno dei genitori tempi adeguati e ove possibile paritari salvo le specifiche esigenze del caso.**

82

AI AF: frequentazione suggerita

- 1) il mantenimento dell'attuale primo comma dell'art. 337-ter così da assorbire anche parte del **comma 4**;
- 2) che il Giudice regolamenti i tempi di permanenza del minore presso ciascuno dei genitori in modo da garantire una frequentazione **equilibrata, anche sotto il profilo quantitativo**, con ciascuno di essi **tenendo conto:** a) dell'attuale situazione e delle abitudini del minore; b) dell'evoluzione del minore, secondo un giudizio di carattere prognostico; c) dei tempi che ciascuno dei genitori ha a disposizione per assolvere ai compiti di cura del minore; d) delle diverse organizzazioni domestiche di ciascuno dei genitori a seguito della rottura del rapporto di coppia; e) della capacità di ciascuno di essi di garantire l'accesso all'altro (come previsto dal DDL 768).

83

Frequenzazione, versione ddl 2049, XVII Leg. (depositato nel 2015 e pubblicato nel 2018)

1. All'articolo 337-ter del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) il primo comma è sostituito dal seguente:
 «A prescindere dal rapporto tra i genitori il figlio minore ha diritto, nel proprio esclusivo interesse morale e materiale, di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, **con paritetica assunzione di responsabilità e di impegni e con pari opportunità per i figli, salvo i casi di impossibilità materiale**

84

Frequenzazione, versione Crescere Insieme

«A prescindere dal rapporto tra i genitori il figlio minore ha il diritto, nel proprio esclusivo interesse morale e materiale, di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, con loro paritetica assunzione di responsabilità e di impegni e con pari opportunità di gestire il tempo per i figli dotati di sufficiente discernimento, salvo i casi di impossibilità materiale.»

85

Altri paesi: Ecuador, codigo civil, art. 110

Si no llegaren a un acuerdo sobre estos puntos, el juez concederá el término probatorio de seis días, fenecido el cual pronunciará sentencia, sujetándose a las reglas siguientes:
 1a. **A la madre divorciada o separada del marido toca el cuidado de los hijos impúberes, sin distinción de sexo, y de las hijas en toda edad;**
 2a. **Los hijos púberes estarán al cuidado de aquel de los padres que ellos elijan;**
 5a. **El matrimonio del cónyuge divorciado dará derecho al cónyuge que no se hubiere vuelto a casar para pedir al juez que se le encargue el cuidado de los hijos hasta que cumplan la mayor edad**

86

Altri paesi: W.Australia, Family Court Act

- Art. 70 - **A parenting order in relation to a child does not take away or diminish any aspect of the parental responsibility of any person for the child**
- Art.70 A - When making a parenting order in relation to a child, the court **must** apply a presumption that it **is in the best interests of the child** for the child's parents to have **equal shared** parental responsibility for the child

87

La frequentazione ai tempi del Covid-19:
<https://www.studiocataldi.it/articoli/37955-rapporti-genitori-separati-e-figli-il-vademecum-degli-avvocati-civilisti.asp>
 Una delle risposte alle “domande frequenti” elencate dalla Presidenza del Consiglio due giorni dopo il decreto indica espressamente, al punto 13, che “**gli spostamenti per raggiungere i figli minori presso l’altro genitore o presso l’affidatario sono sempre consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio**”. Conclusione: il padre deve poter vedere i figli secondo il calendario previsto.

88

La frequentazione ai tempi del Covid-19: **se esiste** un provvedimento del giudice

- Nel caso in cui i genitori debbano seguire un provvedimento già emesso dal Tribunale o i propri accordi, secondo i decreti del governo dovrebbero essere rispettati i tempi stabiliti dal provvedimento emesso.
- Tuttavia, nel caso in cui l’affidamento, se pur condiviso, dovesse risultare molto frazionato (ad. es. due pomeriggi settimanali), il consiglio che può essere dato è di concordare una riunione dei tempi aggiungendo i necessari pernottamenti, onde evitare di aumentare il pericolo di contagio per frequenti cambiamenti di residenza.

89

La frequentazione ai tempi del Covid-19: **non esiste** un provvedimento del giudice

E’ un caso più frequente del normale, vista la chiusura dei tribunali. Non esistendo alcun provvedimento del giudice, non esiste nemmeno la fittizia discriminazione tra *collocatario* e *non collocatario* mentre è stata cancellata la dipendenza dalla convivenza dell’esercizio della responsabilità genitoriale per i genitori non coniugati, attribuita adesso pariteticamente ad entrambi (**art. 316 c.c.**). Ciò previene ogni tentazione di comportamenti sbagliati. Che la coppia sia coniugata o no, poco importa; basta che i figli siano stati riconosciuti da entrambi i genitori. Ciò vuol dire che, non essendo stata formulata alcuna disposizione in relazione ai tempi di permanenza, il raggiungimento dell’accordo dovrebbe risultare più facile.

90
